

Presentazione

Formidabile chiave d'accesso alla comprensione della cultura giuridica e sociale romana, il testamento non solo riverbera la volontà del defunto riguardo alla destinazione del proprio patrimonio, ma veicola un più ampio intreccio di valori, aspettative e giudizi, che trascende l'ambito privato per assumere valenza pubblica¹.

Definisce la centralità dell'istituto un paradosso che il mondo romano accetta e consolida nella tradizione secolare del suo diritto: il volere di chi non è più, di chi, esalando l'ultimo respiro, non potrebbe imporre alcunché, possiede, tuttavia, la forza normativa di regolare il futuro. Il carattere vincolante delle disposizioni postume deriva, infatti, non tanto dall'assenza di responsabilità del *de cuius*, quanto dalla certezza – unico *solacium mortis* – che la comunità giuridica garantirà l'efficacia di volontà 'ultime' perché immodificabili².

Siffatta singolarità spiega l'attenzione con la quale si guarda all'apertura delle *tabulae testamenti*, vissuta con la solennità di un rito cui l'intera comunità è chiamata a partecipare: emblematica, al riguardo, la testimonianza resa da Agostino d'Ipbona che, nel descriverne la *gravitas*, si sofferma sul silenzio del giudice e degli astanti, gli animi sospesi innanzi alla lettura del documento che determinerà la sorte dei rapporti giuridici di cui il disponente era stato titolare:

A lungo si discute dell'eredità dei morti, finché non si giunge alla pubblica produzione del testamento; e come si presenta quest'ultimo, tutti tacciono, di modo che sia possibile procedere all'apertura e lettura delle tavole: il giudice, assorto,

¹ Pap. 14 *quaest.* D. 28.1.3, su cui v. specialmente P. LEUREGANS, 'Testamenti factio non privati sed publici iuris est', in *RHD*, 4^{ème} sér., LIII, fasc. 2, 1975, 228 ss. Mi piace ricordare, in argomento, la tesi espressa da M. KASER, *Der Privatrechtsakt in der römischen Rechtsquellenlehre*, in *Festschrift für F. Wieacker zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von O. Behrends, M. Dießelhorst, H. Lange, D. Liebs, J.G. Wolf, C. Wollschläger, Göttingen, 1978, 112, che vede nel testamento romano la linea di demarcazione tra il *ius privatum* e il *ius publicum*, quest'ultimo da intendersi in un'accezione generale, non tecnica, di valorizzazione degli aspetti sociali del testamento.

² Gai 2.144; Ulp. 2 *ad ed.* D. 28.3.2; Ps. Quint. *decl. min.* 308, su cui v., da ultimo, F. LAMBERTI, 'Testamenta' e 'propinquitas' nella 'declamatio minor' 308 ('Duo testamenta'), in *QL*, XIV, 2024, 69 ss.

presta orecchio, gli avvocati cessano di parlare, gli araldi impongono il silenzio, e tutti i presenti trepidano, attendendo le disposizioni lasciate da chi giace esanime nella tomba. Costui riposa senza più coscienza nel sepolcro, e tuttavia quelle hanno forza³.

Le parole del *Doctor Gratiae* scolpiscono la natura pubblica dell'ultima volontà consegnata alle *tabulae*, i cui contenuti valicano i confini della sfera individuale, per nascere (e morire) sotto lo sguardo della collettività. E se questo, in Roma antica, è senz'altro vero per il *testamentum calatis comitiis*, che *in populi contione fieret*⁴, o per il più tardo *testamentum per aes et libram*, nel quale è ancora forte l'impronta di un formalismo cerimoniale, non v'è dubbio che persino in età classica, quando può dirsi compiuta la transizione dal 'testamento-rito' al 'testamento-documento', l'apertura delle tavole sia considerata un momento che trascende la storia del singolo e della sua famiglia⁵: una cornice, questa, che lumeggia l'autentica essenza dell'atto di testare, espressione di speranze individuali e, al contempo, risposta a pressioni collettive, in un equilibrio costante fra autonomia della volontà privata, *officium e pietas*.

*Speculum morum*⁶ agli occhi dei più, il testamento è percepito come luogo di verità⁷, strumento attraverso il quale l'individuo, sollevato, infine, dal peso delle convenzioni sociali, si concede di parlare senza riserva alcuna. L'ironia con la quale Luciano, per bocca del filosofo medioplatonico Nigrino, irride l'onestà che trasudano le *tabulae* dei Romani, dopo una vita d'ipocrisia e reticenza⁸, parrebbe avvalorare, almeno, convinzione siffatta.

Invero, le *tabulae testamenti* perimetrano uno spazio in cui è dato esprimersi con un grado di libertà sconosciuto al quotidiano, permeato da vincoli e convenzioni – doveri verso la famiglia, obblighi di lealtà nei confronti di patroni e clienti, norme implicite di reciprocità insite nell'*amicitia* – che limitano la possibilità di una manifestazione autentica del proprio sentire. È

³ Aug. Hipp. en. in Ps. 21.2.30. La traduzione del passo, molto libera, è mia.

⁴ Gell. 15.27.3.

⁵ Ulp. 50 ad ed. D. 29.3.2 pr.

⁶ Plin. epist. 8.18.1.

⁷ Si vedano tra i molti, per il loro valore paradigmatico, gli episodi narrati da Val. Max. 7.8.4 (tale Pompeo Regino, taciuto nelle *tabulae* del fratello defunto, dà pubblica lettura delle proprie ultime volontà per dimostrare il corretto adempimento dell'*officium pietatis*) e Plut. Ant. 58.4-8 (Ottaviano sequestra e legge in pubblico il testamento di Antonio al fine di giustificare il proprio operato: ne riferiscono, con diverse sfumature, anche Dio Cass. 50.3.4 e Suet. Aug. 17.1).

⁸ Luc. Nigr. 30.

solo con la morte che sistema siffatto perde efficacia: il testamento, pur sottoposto al quadro normativo (... *potentius est, quod in albo lego, quam quod in testamento!*)⁹, offre al disponente un ambito peculiare di autodeterminazione.

Non solo: esso rappresenta il luogo privilegiato ove, oltre a manifestarsi, la *voluntas* si riconosce come *lex*, quale principio regolatore dei rapporti familiari e sociali, poiché il testatore trae dalla possibilità di modificare *ad vitae supremum exitum*¹⁰ il contenuto delle *tabulae* un potere attuale su chi gli è accanto. Detto altrimenti, la spada di Damocle del volere del *de cuius*, prima ancora di operare giuridicamente con il trapasso, orienterà i comportamenti dei potenziali eredi e ne condizionerà le aspettative.

Legati, esclusioni, diseredazioni veicolano, del resto, giudizi morali ed emotivi: si premiano i figli devoti e gli amici leali, non meno di quanto si puniscano gli ingrati e i traditori. Nessun lascito, dunque, si risolve mai nella mera assegnazione di beni, piuttosto costituisce un *supremum iudicium*¹¹, che di una sentenza pubblica possiede, se non la forza, per certo l'efficacia simbolica e sociale.

L'introduzione del principio fondamentale '*sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi*', implicante la redazione di una clausola formale in caso di diseredazione¹², ne è un esempio eloquente: comportando la dichiarazione di indegnità del discendente, la *exhereditio* dei figli *in potestate* ha, invero, portata morale prima ancora che giuridica. Parimenti, omissioni¹³ o legati di modesta entità rivolti a parenti o amici costituiscono messaggi pubblici, in grado d'innocentare, con gli interessi patrimoniali, la reputazione del destinatario.

Le disposizioni d'ultima volontà costituiscono, per altro, ben più di un'occasione per manifestare giudizi personali. Esse integrano, se mai, un vero e proprio dovere sociale.

Poiché la successione legittima, con la sua rigidità – eredi necessari, agnati, gentili –, non è in grado di esprimere le mille sfumature dei rapporti familiari e amicali, redigere un testamento significa assolvere a un compito etico – distribuire beni e onori secondo merito, confermare

⁹ Ps. Quint. *decl. min.* 374.

¹⁰ Ulp. 33 *ad Sab.* D. 34.4.4.

¹¹ Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.2.20.3. V. anche Paul. 2 *quaest.* D. 5.2.19 (*ultimum iudicium*). In argomento, v. D. DI OTTAVIO, *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, I. *Le origini*, Napoli, 2012, *passim* e, più recentemente, J. STERN, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. 'Voluntas' du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Napoli, 2022, 177 ss.

¹² Gai 2.123; Tit. Ulp. 22.14; I. 2.13.

¹³ Alcune eccellenti sono ricordate, *ex aliis*, da Tac. *Ann.* 3.76; Plut. *Sull.* 38.2, *Pomp.* 15.3.

legami, regolare obblighi e memorie¹⁴. Morire senza testamento implica allora, per certi versi, sottrarsi a un ufficio, mancare a una responsabilità condivisa¹⁵, come lo sarebbe diseredare ingiustamente i figli o pretermettere i congiunti: la *querela inofficiosi testamenti* risponde, per l'appunto, all'esigenza di armonizzare il compimento, da parte del *de cuius*, dei 'doveri di sangue' con l'esercizio d'una volontà non coercibile.

Proprio perché strumento di memoria e di controllo, le *tabulae testamenti* domandano una lettura che assurge alla dignità d'una liturgia collettiva: non solo i parenti e gli amici, ma l'intera *civitas* attende di conoscere le ultime volontà del defunto – specialmente se personaggio in vista¹⁶ –, trasformandone la notizia in un'occasione di commento o di scandalo. Un testamento può, infatti, suscitare plauso, qualora percepito come conforme a valori quali l'*amicitia*, la *benevolentia*, la *pietas*¹⁷, oppure indignazione, per il tradimento d'aspettative, legami ritenuti sacri, antiche e recenti promesse¹⁸.

In ultima analisi, l'atto di testare ha in sé un valore che esorbita la dimensione patrimoniale; redigere un testamento, ieri come oggi, implica piuttosto inscrivere la propria vita in una trama più ampia, lasciando ai posteri non – o non soltanto – un patrimonio, quanto un giudizio, una testimonianza morale, un'immagine definitiva del proprio passaggio. Attraverso le *tabulae*, il cittadino romano consegna infatti al tempo, con i propri beni, memoria e verità individuali, nella consapevolezza che le attenderà il vaglio critico della comunità.

Questo intreccio di privato e di pubblico, di libertà e di dovere, che rende l'ultima volontà terreno privilegiato d'indagine per esplorare una dimensione intrinseca e insopprimibile nella dinamica del diritto – quella volontaristica, appunto¹⁹ – restituisce, com'è evidente, una complessità irriducibile allo sguardo ristretto di prospettive parziali. In tale consapevolezza radica, quindi, la decisione di consacrare al tema il primo Workshop della "Biblioteca

¹⁴ Sen. *benef.* 4.11.5, 4.22.1. Sulle finalità anche 'premianti' delle disposizioni di ultima volontà, v. E. CHAMPLIN, '*Creditur Vulgo Testamenta Hominum Speculum Esse Morum*': *Why the Romans Made Wills*, in *CPh*, LXXXIV, fasc. 3, 1989, 203 ss.; T. RÜFNER, *Testamentary Formalities in Roman Law*, in *Comparative Succession Law*, I, edited by K.G. Creid, M.J. Dewaal, R. Zimmermann, Oxford, 2011, 2 ss.; J. STERN, *Aspects*, cit., 129 ss., 151 ss.

¹⁵ E. CHAMPLIN, '*Creditur Vulgo Testamenta*', cit., 209.

¹⁶ V. specialmente E. CHAMPLIN, '*Creditur Vulgo Testamenta*', cit., 207 s. e J. STERN, *Aspects*, cit., 70 ss.

¹⁷ V., tra i molti, L. GAGLIARDI, *La 'pietas' al tempo di Augusto. Tra sentimento e diritto*, in *Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio*, a cura di S. Segenni, Firenze, 2018, 153 ss.

¹⁸ Val. Max. 7.8.5, 7.9.1-5.

¹⁹ Così L. BRUNORI, *Introduction*, in *La volonté Italie-France allers-retours*, édité par M. Bassano, L. Brunori, C. Ciancio, F. Garnier, Toulouse, 2022, 9.

Giovanni Pugliese”, i cui esiti sono ora raccolti nel presente volume.

Chiamati a riflettere sul vincolo testamentario come *lex privata*, nella sua fisiologia e patologia, studiosi di differenti inclinazioni e formazione, ma comune interesse per il colloquio meta-disciplinare, hanno inaugurato un dialogo che ben ha restituito la prismatica, ossimorica mobilità del concetto di ‘ultima volontà’, in una prospettiva tra antico e contemporaneo.

È opportuno chiarire sin dall’inizio che i saggi qui riuniti non intendono offrire una trattazione esaustiva della materia, né mirano a costruire un quadro sistematico compiuto. La loro cifra distintiva risiede piuttosto nella scelta di assumere la problematicità come metodo, nella consapevolezza – condivisa da ciascuno degli autori – di muovere soltanto i primi passi di un itinerario di ricerca destinato a sviluppi ulteriori e a successive occasioni di approfondimento.

Con l’auspicio di veder crescere e prosperare il sodalizio inaugurato dal confronto del 10 aprile 2025, a tutti i partecipanti e ai membri del Comitato Scientifico del Workshop va un caloroso ringraziamento per la generosità dell’adesione e, soprattutto, per il denso contributo portato alla discussione.

Last but not least, guardo con viva gratitudine all’Istituto Italiano di Studi Germanici e al professore Tommaso dalla Massara, che, accogliendo questa iniziativa nella cornice scientifica, rispettivamente, dei progetti «Il volere che si fa norma» e «Il volere normativo – The regulatory will», ne hanno resa possibile la realizzazione.

SARA GALEOTTI

Il *testamentum* si configura come una delle figure giuridiche nelle quali risulta più chiaramente visibile l’attitudine del diritto a trasporre la volontà del singolo in precetto normativo. Mi riferisco al ‘volere che si fa norma’ *mortis causa*, che costituisce un fatto caratterizzante della tradizione giuridica occidentale, ed è, in quanto tale, un’‘invenzione’ del diritto romano; un’invenzione che rappresenta uno degli esempi più significativi nell’impianto formale dei dispositivi giuridici, tanto di quell’esperienza storica²⁰,

²⁰ In argomento v., tra i vari, B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*², Milano, 1955, 1 ss., il quale così si esprime: «Qualsiasi esposizione della successione testamentaria romana deve procedere dalla considerazione che [...] il testamento nella coscienza sociale ha la massima importanza; secondo Cicerone anzi è l’atto più grave della vita del *civis*, come la *lex* nell’orbita pubblica. Tanta importanza [...] trovava radici profonde nella tradizionale impostazione individualistica del diritto e della società romana, per cui la certezza di far valere la propria *voluntas ultra mortem* si considera *solacium mortis* [...]. L’importanza

quanto del nostro attuale sistema giuridico²¹.

Potremmo così sintetizzare: il testatore, per dare al proprio patrimonio una congrua destinazione, nell'ultimo tentativo di lasciare, per così dire, una pietosa illusione di almeno parziale sopravvivenza alla morte, impone in forma autoritaria la propria volontà; l'ordine giuridico riconosce le forme idonee a conseguire il fine voluto dal testatore, cioè quello di plasmare l'assetto di interessi per il tempo dopo la morte. Il testamento si offre dunque come un'architettura stratificata, esito di un'elaborazione progressiva nel tempo, nella quale si intrecciano differenti 'assetto normativi' e si compone – in un delicato equilibrio – la tensione tra volontà e forma.

È proprio questa *voluntas*, cristallizzata e formalizzata nelle tavole testamentarie, a costituire un'invenzione romana. Per meglio dire, l'opera di definizione dei presupposti e di tracciamento dei confini di questa fondamentale categoria giuridica si deve ai giuristi romani, autentici protagonisti di un'esperienza intellettuale senza precedenti²².

La centralità del *testamentum* si fonda su un paradosso strutturale: una volontà sottratta alla possibilità di revisione acquista forza 'normativa' proprio in virtù della sua irrevocabilità e della tutela accordata dall'ordinamento – chiamato a garantirne validità ed efficacia – oltre la vita del soggetto disponente.

In tal senso, il negozio testamentario opera come *lex privata*, capace

sociale del testamento [...] nell'orbita del diritto si manifesta non solo nella impostazione pubblicistica del regime testamentario, da cui deriva la sua inderogabilità, ma soprattutto in quel favor testamenti, che è l'orientamento più generale e caratteristico a cui si ispira la giurisprudenza e la legislazione romana. [...] Si cerca di salvare il testamento non per il vano scopo di tenere in piedi un atto giuridico, ma perché il testamento racchiude la estrema volontà del defunto, la quale in ogni tempo rappresenta qualche cosa di sacro» (p. 1). V. inoltre, in termini generali, M. AMELOTI, voce *Testamento (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 459 ss., nonché i testi, ancora imprescindibili in argomento, di P. VOCI, *Diritto ereditario romano*², I. *Introduzione. Parte generale*, Milano, 1967; A. WATSON, *The Law of Successions in the Later Roman Republic*, Oxford, 1971; A. MANFREDINI, *La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario*, Torino, 1991. Più di recente, v. J. STERN, *Aspects de la pratique sociale des testaments a Rome, Voluntas du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Napoli, 2022.

²¹ In tema, *ex multis*, A. VENTURELLI, *L'indicazione falsa o erronea nell'esecuzione della volontà testamentaria*, Torino, 2020; V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018; F.P. PATTI, *La volontà testamentaria nei conflitti ereditari*, Napoli, 2022; A.M. GAROFALO, *Testamento e vulnerabilità*, Napoli, 2024.

²² L'espressione 'esperienza intellettuale' è di A. SCHIAVONE, *I giuristi romani questi sconosciuti*, in *Giuristi romani*, a cura di A. Schiavone, M. Brutti, V. Marotta, F. Nasti, E. Stolfi (traduzioni e commenti), Torino, 2024, VIII.

di produrre effetti non solo patrimoniali, ma, ancor prima, simbolici e sociali, quale atto idoneo a incidere sulle relazioni personali, sulle aspettative e sui comportamenti dei soggetti in esso coinvolti.

In questa costante tensione fra intento individuale (del testatore) e controllo collettivo (dell'ordinamento giuridico), 'l'ultima volontà' si offre come osservatorio privilegiato per indagare una 'componente ordinativa' del fenomeno giuridico, ossia quella volontaristica, nella sua attitudine a 'farsi regola'²³.

Tale complessità, refrattaria ad ogni tassonomia giuridica, ha motivato la scelta di dedicare a questo tema il primo Workshop della 'Biblioteca Giovanni Pugliese', i cui esiti confluiscono nel presente volume.

I contributi qui raccolti non mirano a un'esposizione esaustiva e sistematica della materia testamentaria, ma condividono una scelta metodologica comune, ossia quella di assumere la problematicità come strumento euristico, nonché quella di interrogare il vincolo testamentario in una prospettiva dialogica, capace di attraversare l'esperienza antica per misurarsi con questioni di persistente attualità.

Il presente volume – come già accennato – raccoglie gli esiti del Workshop tenutosi a Roma Tre nell'aprile 2025, entro la cornice della Collana 'Biblioteca Giovanni Pugliese', pensata idealmente per continuare, sia pure attraverso questa nuova Collana per i tipi della Roma Tre-Press, l'attività editoriale svolta dalla precedente raccolta del 'Centro di Eccellenza in Diritto europeo' curata da Letizia Vacca e intitolata proprio a Giovanni Pugliese.

La scelta di tale collocazione quindi non risponde a una mera opzione editoriale, ma si fonda su ragioni di ordine metodologico e teorico, entrambe profondamente radicate nell'eredità scientifica di Giovanni Pugliese.

La prima ragione attiene all'impostazione complessiva del lavoro del Maestro, caratterizzata da una concezione unitaria della storia del diritto, della dogmatica e della sistematica giuridica. Nel pensiero di Pugliese, infatti, tali dimensioni non si presentano come ambiti di studio autonomi o separati, bensì come articolazioni di un unico problema conoscitivo, suscettibile di essere indagato soltanto all'interno di una prospettiva

²³ In tema di 'volere vincolante' v. recentemente i saggi contenuti ne *Il volere che si fa norma. Quaderno primo. Dialoghi tra giuristi e filosofi*, a cura di T. dalla Massara e G. Rametta, Bologna, 2024; *Il volere che si fa norma. Quaderno secondo. Volontà e arbitrio*, a cura di E. Ferrante, Bologna, 2025; *Il volere che si fa norma. Quaderno terzo. 'Certum dari'*, a cura di T. dalla Massara e M. Beghini, Bologna, 2025. Imprescindibile in materia resta l'opera di E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico. Seconda ristampa corretta della seconda edizione*, Torino, 1955.

comune, capace di attraversare epoche ed esperienze giuridiche diverse, senza smarrire una profonda coerenza concettuale di fondo. In forza di questa impostazione metodologica, il giurista dell' 'oggi', nell'affrontare un problema giuridico, può legittimamente attingere a tutti gli elementi che si rivelino idonei a concorrere alla sua comprensione²⁴.

È precisamente in tale operazione che il diritto romano e, in dettaglio, l'apporto dei *prudentes* assumono un ruolo centrale.

Come sottolineato da Carlo Augusto Cannata, ciò dipende dal fatto – storico – che i giuristi romani hanno dato forma al metodo del pensare giuridico, elaborando il sistema di concetti che ne costituisce l'ossatura fondamentale. Ne consegue che la dogmatica moderna può essere legittimamente impiegata per spiegare quella dei romani, non per tradirla o modernizzarla, ma per rendere comprensibili al giurista contemporaneo concetti che continuano ad arricchire la riflessione giuridica sulle problematiche attuali del medesimo fenomeno, in un rapporto che opera, naturalmente, anche in senso inverso²⁵.

La seconda ragione riguarda la centralità del profilo processuale nell'indagine sulla *voluntas*, anche in ambito *mortis causa*.

È noto che la 'prospettiva processuale' costituisce uno degli assi portanti del pensiero di Giovanni Pugliese e, più in generale, del 'modo' attraverso il quale i giuristi romani concepiscono il diritto. All'interno di una riflessione volta a interrogare il ruolo della cd. volontà normativa quale fattore che – muovendo da esigenze individuali che si traducono in esigenze sociali attraverso la mediazione del negozio giuridico – è capace di incidere in senso trasformativo sull'assetto giuridico, il riconoscimento e la tutela della *voluntas defuncti* assume un rilievo decisivo. L'esigenza è quella di garantire efficacia a una volontà – come già detto – irrevocabile; ciò impone necessariamente di interrogarsi sui meccanismi attraverso i quali l'ordinamento ne assicura l'attuazione²⁶.

²⁴ Cfr. i contributi raccolti in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese*, a cura di L. Vacca, Padova, 2008.

²⁵ Cfr. C.A. CANNATA, voce *Pugliese Giovanni*, in *DBI*, LXXXV (*Ponzone-Quercia*), Roma, 2016, nonché ID., *Giovanni Pugliese a dieci anni dalla sua scomparsa*, in *RAL*, IX^a ser., XVII, fasc. 4, Roma, 2006, ora in *Scritti scelti di diritto romano*, II, a cura di L. Vacca, Torino, 2012, 601 ss.

²⁶ Paradigmatica in questo senso è l'ipotesi della volontà negoziale determinata dell'*error*, su cui, tra i molti, v. P. VOCI, *L'errore nel diritto romano*, Milano, 1937; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, in *Festschrift für F. Schulz*, I, Weimar, 1951, 209 ss.; U. ZILLETTI, *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano, 1961. Più di recente, v. M. SCHERMAIER, *L'errore nella storia del diritto*, in *Roma e America*, XXIV, 2007, 185 ss.; R. FERCIA, *L'exceptio in factum ad impugnandam actionem a favore dell'error*

Uno studio specificamente dedicato alla volontà nel testamento ci è parso quindi fondamentale per delineare la portata di questo ‘adagio’, caposaldo del nostro pensiero giuridico, del ‘volere che si fa norma’.

Tenendo ferme queste brevi considerazioni preliminari e muovendo nella direzione tracciata con chiarezza da Sara Galeotti, la riflessione può articolarsi lungo un duplice versante. Da un lato, vi è la considerazione secondo la quale la volontà assume rilievo in stretta connessione con la forma attraverso cui si manifesta, tale per cui la volontà è demandata alla ‘posizione del fatto’; un fatto dal quale dipende il costituirsi, il modificarsi o l’estinguersi di un rapporto giuridico e che, per dirla con le parole di Mario Allara, ne determina e al tempo stesso ne guida le vicende²⁷. Dall’altro lato, emerge la capacità ‘dispositiva’ della volontà a favore di ‘chi resta’ dopo la morte.

All’interno di questa cornice trovano spazio alcune suggestioni volte – a mio parere – ad arricchire il discorso sulla volontà.

In particolare, Roberto Calvo, in un recente volume intitolato ‘Testamento e contratto. Contributo allo studio degli acquisti *post mortem*’ torna ad affrontare il dibattuto problema riguardante i punti di contatto che vi possono essere tra la disciplina del contratto e quella del testamento, ritenendo che «le connessioni di cui stiamo parlando rivitalizzano il testamento, permettendo all’individuo *compos sui* di consegnare al negozio di ultima volontà le determinazioni che, distaccandosi dal progetto di riparto del *quod superest*, custodiscono il germoglio dei rapporti contrattuali destinati a sbocciare dopo la morte dell’ereditando. Il testamento diventa quindi una sorta di tronco che consente al contratto di ramificare da esso»²⁸.

Tale visione – e con essa, gli studi svolti, già a partire dalla seconda metà del Novecento, in argomento – ben si armonizza con il proponimento dell’essere umano di far sopravvivere la volizione (frutto di emozioni, esperienze, passioni, tensioni emotive, affetti), rivestita dalla forma imposta dalla legge allo scopo di garantirne l’autenticità, alla precarietà e transitorietà della vita terrena. Tale impostazione può essere così riassunta: il testamento sopravvive alla persona e, al contempo, il diritto, garantendo il testamento, garantisce una volontà che ‘s’infutura’, per cui appare fondamentale l’aspetto della sua tutela. Ebbene, mi sembra che questa ‘suggestione del contemporaneo’ insista su un aspetto inerente al tema della volontà negoziale e, in specie, sui ‘punti di contatto’ tra contratto e

lapsus, in ‘Ignorantia vel facti vel iuris est. L’errore fra passato e presente (Atti del convegno di Trento 16-17 maggio 2022)’, a cura di S. Di Maria, G. Santucci, Napoli, 2023, 21 ss.

²⁷ M. ALLARA, *Pagine di teoria delle vicende del rapporto giuridico*, Milano, 1983.

²⁸ R. CALVO, *Testamento e contratto. Contributo allo studio degli acquisti ‘post mortem’*, Napoli, 2025, 10.

testamento anche nell'esperienza giuridica romana; punti che rinvergono nella 'capacità espansiva' della *voluntas* privata il denominatore comune.

Centrale è dunque il problema di ricostruzione della *voluntas*²⁹.

La prospettiva qui delineata trova un significativo momento di convergenza con il contributo di Michele Pedone, che si incentra sul testamento come 'creatura fragile', in un'ottica di un raffronto tra distinti paradigmi di normatività della *voluntas testatoris*³⁰. Con specifico riguardo ai contenuti dell'atto testamentario segue il contributo di Alessandro Cassarino, che rimarca la 'discrasia potenziale' sottesa al binomio *voluntas-scriptum*³¹, nonché quello di Sara Galeotti, che torna sul problema di interpretazione della *voluntas testatoris* a partire dalla celebre *causa Curiana*³². All'interno di quella peculiare forma negoziale rappresentata dall'atto testamentario si pongono 'forme attributive' il cui significato è, volta per volta, da ricostruire: si segnalano i contributi di Fabiana Tuccillo, la quale si pone sulle 'tracce della *destinatio patris familias*'³³; di Elena Marelli, che insiste sull'interpretazione della disposizione testamentaria che istituisce un soggetto erede in relazione a una *res certa*³⁴; di Francesca Pulitanò nel suo scritto dedicato all'istituzione di erede e alla diseredazione³⁵; di Pierangelo Buongiorno, che indaga il tema della volontà all'interno di un testo epigrafico di notevole rilevanza³⁶; di Costanza Indiveri in tema di *voluntas testandi* dell'infermo mentale nei lucidi intervalli in una prospettiva diacronica³⁷; infine, di Vincenzo Mannino, il quale offre una raffinata sintesi dei contenuti complessivi, in dialogo con l'introduzione³⁸.

²⁹ Fondamentale in una prospettiva di interpretazione dell'atto negoziale è il lavoro di G. GANDOLFI, *Sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966. V. anche P. VOCI, voce *Interpretazione del negozio giuridico*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 252 ss. Con specifico riferimento all'ambito *mortis causa*, v. C.A. MASCHI, *Studio sull'interpretazione dei legati. 'Verba' e 'voluntas'*, Milano, 1938.

³⁰ V., in questo volume, il saggio *'Voluntas' testamentaria, formalismo, segretezza e normatività*.

³¹ V., in questo volume, il saggio *Conoscibilità e segretezza dei contenuti del testamento nella prospettiva di una divergenza tra 'voluntas' e 'scriptum'. Qualche annotazione a margine dei dati delle fonti giurisprudenziali e letterarie*.

³² V., in questo volume, il saggio *Oltre le parole. L'interpretazione della 'voluntas testatoris' nell'esempio della 'causa Curiana'*.

³³ V., in questo volume, il saggio *'Voluntas' e servitù. Sulle tracce della 'destinatio patris familias'*.

³⁴ V., in questo volume, il saggio *'Voluntas' e istituzione d'erede: le 'res certae'*.

³⁵ V., in questo volume, il saggio *'Voluntas', istituzione di erede e diseredazione*.

³⁶ V., in questo volume, il saggio *'Contra boluntatem'. Nota in margine ad AE 2016, 589*.

³⁷ V., in questo volume, il saggio *La 'voluntas testandi' dell'infermo mentale nei lucidi intervalli: una prospettiva storico-comparatistica*.

³⁸ V., in questo volume, il saggio *Divagazioni intorno al tema dell'ultima volontà*.

Mi sia consentito, infine, ringraziare chi ha permesso lo svolgimento di questa iniziativa. Innanzitutto, l'Istituto Italiano di Studi Germanici, che ha finanziato l'evento nell'ambito del progetto dedicato al volere normativo, di cui è referente scientifico il professor Tommaso dalla Massara; l'amica e collega professoressa Sara Galeotti, per il suo affetto costante che va oltre l'occasione qui oggetto di presentazione; tutti i relatori intervenuti che, fin da subito, hanno accolto con entusiasmo l'invito a partecipare; i Professori Patrizia Giunti, Vincenzo Mannino e Gianni Santucci che si sono resi disponibili a guidare la discussione e a concludere i lavori; i Professori Emanuela Calore, Sabrina Di Maria, Paola Pasquino, Federico Procchi, Silvia Schiavo, i quali, unitamente ai colleghi già menzionati, hanno generosamente aderito alla proposta di far parte del Comitato Scientifico dei Workshop della 'Biblioteca Giovanni Pugliese'; la dott.ssa Lavinia Manieri, che ha supportato la riuscita dell'evento.

MARTA BEGHINI